

Allegato n. 2
Deliberazione n. 258
Riunione del 15 GIU 2006

STATUTO

del

MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA

in sigla "MSP ITALIA"

00

STATUTO
MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA - in sigla "MSP Italia"

Art. 1 Denominazione e Sede

- 1) Il Movimento Sportivo Popolare Italia, in sigla e di seguito indicato "MSP Italia", già Movimento Sport Azzurro Italia, non ha finalità di lucro.
- 2) Il MSP Italia ha sede in Roma.
- 3) Il MSP Italia è Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. ai sensi dell'art. 27, 1° comma, dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il 15 novembre 2000 e approvato con D.M. 28 dicembre 2000.
- 4) Il MSP Italia è retto da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
- 5) Il MSP Italia svolge le proprie funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate. Esso mantiene inoltre contatti con tutti gli organismi ed enti che svolgono attività sportiva, anche a livello internazionale.
- 6) Il MSP Italia è riconosciuto dal Ministero degli Interni "Ente Nazionale con finalità assistenziali" (D.M. 2 marzo 1989 n. 559/C 5876 12000 A. / 94).
- 7) Il MSP Italia è iscritto nell'elenco delle Associazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi del DPR n° 613/94 ed all'Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio.
- 8) Il MSP Italia, per decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n. 59.
- 9) Il MSP Italia è individuato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, quale Associazione di protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, con la seguente denominazione "MSP Italia - Movimento Sportivo Popolare Italia", con sede in Roma Via Cristoforo Colombo n. 436;
- 10) Il MSP Italia aderisce al MSP Europeo (Movimento Socio Popolare Europeo - Milano) e al M.D.P.I. (Movimento Deportivo Popular Internacional - Madrid).

Art. 2 Durata

- 1) La durata del MSP Italia è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 3 Scopi

- 1) Il MSP Italia, costituito con democraticità strutturale e con l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché con la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, non ha fini di lucro e si propone:
 - a) la promozione e organizzazione di attività motorio - sportive, a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
 - b) la formazione fisico - sportiva e di avviamento alla pratica sportiva;
 - c) la promozione e organizzazione di attività formative (corsi ed altre iniziative similari a carattere formativo per operatori sportivi, d'intesa con le Federazioni sportive nazionali o con le Discipline sportive associate);
 - d) la promozione ed organizzazione di corsi di formazione professionale senza scopo di lucro;
 - e) l'assistenza ed ogni attività tendente a favorire e tutelare, ai fini tecnici ed organizzativi, gli affiliati, nonché la collaborazione con Enti privati o pubblici per la promozione e la diffusione della pratica sportiva;
 - f) l'assistenza, mediante personale specializzato, per tutte le pratiche concernenti l'organizzazione e la realizzazione dell'attività sportiva, educativa e ricreativa, l'assistenza legale e tecnico-organizzativa;
 - g) la promozione dell'attività sportiva, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti Tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità e, dove possibile, concordando i calendari delle manifestazioni provinciali, regionali, nazionali e internazionali;
 - h) la collaborazione con organismi similari europei ed extraeuropei;
 - i) la promozione di attività socio-culturali e artistiche per la valorizzazione della persona e di ogni altro soggetto, pubblico e/o privato, che persegua finalità analoghe o compatibili con quelle del MSP Italia;
 - j) di svolgere attività culturale per la tutela dell'ambiente;
 - k) la formazione e le attività di volontariato previste, in materia di Protezione Civile, in materia della valorizzazione della persona, in materia di salvaguardia dagli incendi boschivi, di difesa e salvaguardia del territorio e dell'ambiente ivi comprese le attività previste e in materia di Pubblica assistenza e solidarietà

sociale.

- l) la formazione del personale della scuola di ogni ordine e grado in armonia con il MIUR;
- m) di seguire criteri formativi in armonia con il Ministero della Pubblica Istruzione per le scuole di ogni ordine e grado e per la popolazione giovanile studentesca;

Art. 4 Gli affiliati

- 1) Gli associati al MSP Italia sono: associazioni, società, circoli sportivi, cooperative, gruppi sportivi, palestre sportive, definiti nel presente statuto affiliati.
- 2) Gli affiliati entrano a far parte del MSP Italia dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale. La domanda di affiliazione dovrà essere presentata secondo le norme stabilite annualmente dalle circolari, indicando i settori di attività nei quali intendono operare in conformità alle disposizioni contenute nell'apposito regolamento. Le Associazioni e le Società Sportive devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del MSP Italia su delega del Consiglio Nazionale del CONI.
- 3) Gli Affiliati devono essere retti da uno statuto ispirato al principio di democrazia interna e di pari opportunità, conforme alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai regolamenti del MSP Italia. Esso deve prevedere espressamente l'assenza dello scopo di lucro e, per le società, l'obbligo di reinvestire gli utili nelle attività statutarie ed in ogni caso nell'attività sportiva. Lo Statuto degli Affiliati deve conformarsi ai requisiti di cui alla L. 289/02 e successive modifiche ed integrazioni e viene approvato dalla Giunta Nazionale del CONI o, su delega della medesima, dal Consiglio Nazionale del MSP Italia.
- 4) Gli affiliati sono amministrati da organi composti da persone che devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana e maggiore età;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni, anche sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno;
 - d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Art. 5 I soggetti tesserati

- 1) Le persone fisiche che fanno parte del MSP Italia si dividono in:
 - a) Soci ordinari (tra i quali si richiamano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, praticanti, praticanti saltuari ed occasionali, partecipanti a manifestazioni giornaliere, volontari di protezione civile, volontari di settori sociali, volontari di altri settori) che condividono gli scopi e le finalità del MSP Italia;
 - b) dirigenti degli affiliati;
 - c) tecnici;
 - d) giudici;
 - e) dirigenti del MSP Italia.
- 2) Per poter essere tesserato, è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni, anche sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno;
 - c) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- 3) Le categorie di dirigenti e tecnici e soci ordinari hanno formale rapporto di appartenenza al MSP Italia solo attraverso un affiliato.
- 4) Le ulteriori categorie, nonché i tecnici che possono far parte del MSP Italia anche mediante tesseramento individuale, entrano a far parte del MSP Italia all'atto del tesseramento individuale, della elezione o nomina.

Art. 6 Diritti e doveri degli affiliati e tesserati

- 1) Gli affiliati ed i tesserati hanno diritto di partecipare all'attività sportiva organizzata dal MSP Italia, nonché di avvalersi di tutte le prestazioni e dei servizi

di assistenza rientranti tra gli scopi del MSP Italia, nel rispetto delle norme emanate da quest'ultimo.

- 2) I tesserati hanno diritto di concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive, secondo le norme del presente statuto.
- 3) Ogni affiliato, la cui affiliazione sia stata rinnovata nell'anno sociale in cui si svolge l'Assemblea o si sia affiliato entro la data di convocazione dell'Assemblea, ha diritto ad un voto nell'Assemblea da esercitarsi attraverso i delegati regionali, come previsto dal presente Statuto.
- 4) Gli affiliati ed i soci ad essi aderenti, tesserati al MSP Italia, acquisiscono il diritto di usufruire dell'assistenza, dei servizi e delle prestazioni del MSP Italia all'uopo previste ed organizzate e di utilizzare le attrezzature e gli impianti del medesimo secondo le modalità che, annualmente, saranno determinate dagli Organi Nazionali, in maniera uniforme per tutti gli affiliati.
- 5) I tesserati si obbligano a versare la quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale del MSP Italia e a rispettare il Codice di Comportamento Sportivo.
- 6) I soci ordinari, volontari di protezione civile, volontari di settori sociali, volontari di altri settori, che aderiscono al MSP Italia previa domanda di tesseramento devono prestare la loro opera gratuitamente, così come previsto dall'art. 2 della legge n. 266 del 11.8.1991 e le attività di Volontariato devono essere quelle previste dalla legge n. 225/92, dal Regolamento Attuativo n. 613/94 e dalla Legge 460/97.

Art. 7 Vincolo di giustizia

- 1) Gli affiliati ed i tesserati con la sottoscrizione della domanda di affiliazione e di tesseramento accettano implicitamente lo Statuto ed i Regolamenti del MSP Italia in ogni loro parte e ad ogni effetto, impegnandosi a rispettarli ed a eseguire le disposizioni nei propri confronti e verso i propri associati.
- 2) I provvedimenti adottati dagli organi del MSP Italia hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati al MSP Italia.
- 3) Gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, sia di competenza del Collegio Arbitrale, di cui all'art. 8, sia degli Organi di Giustizia, di cui all'art. 21, comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Ente di promozione sportiva, si impegnano ad adire in via preventiva tali organi interni, prima di un eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
- 4) Il Consiglio Nazionale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente.
- 5) Il diniego alla concessione della deroga, per questioni che possono essere risolte in forma amichevole, deve, in ogni caso, essere congruamente motivato.
- 6) Il Consiglio Nazionale, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto a pronunciarsi sulla stessa, nel rispetto di tutti i soci e gli affiliati, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
- 7) Decorso inutilmente detto termine, la deroga si ritiene concessa.
- 8) L'inosservanza delle presenti disposizioni, che hanno il motivo di tutelare tutti i soci e gli affiliati, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione.

Art. 8 Collegio Arbitrale

- 1) Gli affiliati ed i tesserati del MSP Italia riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale la risoluzione di ogni controversia che non rientri nella specifica competenza degli Organi di Giustizia del MSP Italia.
- 2) Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.
- 3) In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del Collegio dei Proviviri.
- 4) Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.
- 5) Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
- 6) Il lodo deve essere pronunciato entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente presso la Segreteria Nazionale del MSP Italia che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

Art. 9 Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport

- 1) Le controversie che contrappongono il MSP Italia a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni all'Ente o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.
- 2) Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
- 3) Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
- 4) Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.
- 5) Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito del MSP Italia.

Art. 10 Cause di cessazione di appartenenza al MSP Italia

- 1) Gli affiliati cessano di appartenere al MSP Italia nei seguenti casi:
 - a) per mancato rinnovo della affiliazione;
 - b) per recesso;
 - c) per scioglimento volontario;
 - d) per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti;
 - e) per inattività durante l'ultimo anno;
 - f) per radiazione, determinata da gravi o dolose infrazioni alle norme statutarie e regolamentari, accertate e comminate dagli organi di giustizia.
- 2) In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto al MSP Italia ed agli altri affiliati. I componenti dell'ultimo consiglio direttivo degli affiliati cessati, comunque costituito, saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra.
- 3) La cessazione di appartenenza al MSP Italia comporterà la perdita di ogni diritto nei confronti di questo.
- 4) I tesserati cessano di appartenere al MSP Italia nei seguenti casi:
 - a) per il verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1;
 - b) per cessazione della carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c) per morte del tesserato.

Art. 11 Organi Nazionali del MSP Italia

- 1) Sono Organi Nazionali del MSP Italia :
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Consiglio Nazionale (di seguito C.N.);
 - c) la Giunta Esecutiva Nazionale (di seguito GEN);
 - d) il Presidente Nazionale del MSP Italia;
 - e) la Commissione Bilancio per l'approvazione del conto consuntivo annuale;
 - f) l'Assistente Spirituale Nazionale;
 - g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - h) il Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione;
 - i) il Collegio dei Probiviri;
 - j) la Commissione d'Appello;
 - k) il Procuratore Sociale.
- 2) Tutti gli Organi Nazionali durano in carica quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico anche nel caso di componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio.
- 3) Per ricoprire cariche elettive in seno agli Organi Nazionali e Periferici del MSP Italia è necessario:
 - a) essere tesserato del MSP Italia;
 - b) aver compiuto la maggiore età;
 - c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni, anche sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno;
 - e) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

- f) non avere in corso controversie contro il MSP, il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
- 4) La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza dalla carica;
 - 5) I membri degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere scelti tra i soggetti in possesso di oggettivi ed idonei requisiti (almeno laurea in giurisprudenza per i primi) per l'esercizio della funzione e possono essere scelti anche tra i non tesserati al MSP Italia.

Art. 12 L'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria

- 1) L'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria è costituita dai delegati regionali, eletti nelle assemblee regionali, ed in caso di loro dimissioni, dai delegati supplenti, in rappresentanza degli affiliati con diritto di voto; il supplente sostituisce il delegato anche in caso di assenza o temporaneo impedimento. Il Presidente Nazionale e gli altri Organi Nazionali di cui all'art. 11, comma 1 assistono ai lavori dell'assemblea.
- 2) L'Assemblea Ordinaria elegge il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea su proposta del Presidente Nazionale del MSP Italia.
- 3) Essa ha i seguenti poteri:
 - a) elegge il Presidente Nazionale del MSP Italia;
 - b) elegge il Consiglio Nazionale del MSP Italia;
 - c) elegge una Commissione Bilancio per l'approvazione del conto consuntivo annuale, composta da dodici Delegati Regionali eletti tra i Delegati Regionali nominati nelle Assemblee Regionali in rappresentanza degli Affiliati, come previsto dall'art.32 del presente Statuto.
 - d) elegge l'Assistente Spirituale Nazionale;
 - e) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da un Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti;
 - f) elegge il Collegio dei Proviviri;
 - g) elegge la Commissione d'Appello;
 - h) nomina il Presidente Onorario;
 - i) nomina il Presidente della Consulta Nazionale "Movimento Sport Azzurro Italia (MSP Italia)";
 - j) definisce i programmi e gli orientamenti dell'Ente.
- 4) L'Assemblea Ordinaria si riunisce:
 - a) ogni quattro anni, entro il mese di marzo, successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, per l'elezione degli Organi Nazionali del MSP Italia;
 - b) la proroga del termine per la celebrazione dell'assemblea di cui al punto a) può avvenire con delibera della GEN del MSP Italia, in presenza di gravi motivi, e comunque non oltre il mese di giugno.
- 5) L'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale del MSP Italia su indicazione del C.N., a mezzo lettera, spedita agli affiliati ed ai delegati regionali ovvero mediante l'affissione dell'avviso di convocazione presso le sedi dei Comitati Provinciali e Regionali del MSP Italia, almeno 30 giorni prima della sua effettuazione.
- 6) L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'O.d.G., la data, l'ora, il luogo dell'Assemblea in prima e seconda convocazione, nonché l'elenco degli aventi diritto a voto il quale potrà essere in ogni caso consultato presso i comitati periferici.
- 7) L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà degli aventi diritto a voto rappresentati dai delegati regionali, in rappresentanza degli affiliati con diritto di voto eletti nelle assemblee regionali, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati regionali presenti in rappresentanza degli affiliati.
- 8) L'Assemblea elegge le cariche, di cui al comma 3 del presente articolo, su schede separate per ognuna di esse, contenenti i nominativi dei candidati che hanno presentato la propria candidatura.
- 9) Le candidature per le cariche, di cui al comma 3 del presente articolo, con il divieto di presentare più di una candidatura nella stessa assemblea, devono essere presentate, da parte di uno o più Delegati Regionali, entro sette giorni precedenti l'Assemblea, alla Segreteria Nazionale, che ne rilascerà ricevuta. Le predette candidature, separate per ogni incarico, devono essere sottoscritte dai Delegati Regionali, eletti nelle assemblee regionali, in rappresentanza di almeno il 20% degli organismi aventi diritto di voto, per ogni singola regione.
- 10) Nelle Assemblee Elettive, le votazioni devono essere separate e successive. Il Presidente e le altre cariche devono essere votati su schede differenti, indicando il numero di preferenze a disposizione dei delegati per ogni singolo incarico elettivo (Presidente: 1 preferenza; CN: 14 preferenze; Collegio Revisori Conti: 5 preferenze; Collegio Proviviri: 5 preferenze; Commissione d'Appello: 5 preferenze;

Assistente Spirituale: 1 preferenza). Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti.

- 11) L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata quando ne facciano richiesta la metà più uno degli affiliati o la metà più uno dei componenti il CN. In tale ipotesi l'O.d.G. è stabilito dai richiedenti. L'Assemblea Straordinaria è altresì convocata per deliberare sulla modifica o revisione dello Statuto; sulla proposta di scioglimento del MSP Italia e per provvedere all'elezione degli organi o all'integrazione degli stessi nelle ipotesi di decadenza anticipata o di vacanza, per qualsivoglia motivo, dei singoli componenti. Delibera, infine, su tutti gli argomenti iscritti all'O.d.G. L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta entro 60 giorni dall'evento e celebrarsi nei successivi 30. E' competente alla convocazione dell'Assemblea l'organo statutariamente preposto. Tra la data di spedizione della convocazione e la data fissata per l'assemblea devono intercorrere almeno quindici giorni. Per quanto riguarda il quorum costitutivo dell'Assemblea Straordinaria, si richiamano le norme previste dai commi 7 ed 8 del presente articolo.
- 12) Per quanto riguarda il quorum costitutivo dell'assemblea straordinaria si richiamano le norme previste dai commi 7 ed 8 del presente articolo.
- 13) Il diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto è accertato dalla Commissione Verifica Poteri, nominata dalla GEN.
- 14) E' vietata la partecipazione ai lavori assembleari a coloro che non sono in regola con le quote associative e a coloro che sono stati sottoposti a sanzioni disciplinari di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
- 15) L'attività di scrutinio delle schede di voto è verificata dalla Commissione Scrutinio. I componenti di entrambe le commissioni non possono essere scelti tra i candidati alle Assemblee Elettive.
- 16) I sistemi di votazione sono: a) per alzata di mano e controprova; b) per appello nominale; c) a scrutinio segreto; d) per acclamazione. Le votazioni inerenti le cariche elettive avvengono per scrutinio segreto.
La votazione per acclamazione all'unanimità è ammessa solo per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea (Presidente e Vice-Presidente).

Art. 13 Il Consiglio Nazionale

- 1) Il Consiglio Nazionale è composto da:
 - a) il Presidente Nazionale del MSP Italia;
 - b) dieci membri eletti dall'Assemblea Nazionale.Possono intervenire senza diritto di voto:
il Presidente Onorario Nazionale, l'Assistente Spirituale Nazionale, il Presidente del Corpo Nazionale Volontari di Protezione Civile Sport Sicuro ed altri dirigenti e personalità varie.
I membri del C.N. non possono rappresentare affiliati nelle assemblee e, pertanto, i detti soggetti non possono essere eletti Delegati.
- 2) Il C.N. nella sua prima riunione nomina tra i suoi componenti tre Vice Presidenti, di cui ad uno saranno attribuite le funzioni vicarie.

Art. 14 Compiti e riunioni del Consiglio Nazionale

- 1) Il C.N. ha i seguenti compiti:
 - a) delibera e dispone le spese necessarie - nei limiti del bilancio preventivo - per assicurare il buon andamento del MSP Italia, nel quadro degli indirizzi indicati dall'Assemblea Nazionale;
 - b) delibera il Regolamento del MSP Italia;
 - c) approva il bilancio preventivo, predisposto dalla GEN, e le relative variazioni, delibera il conto consuntivo, rimettendo quest'ultimo alla Commissione Bilancio per l'esame e l'approvazione;
 - d) ratifica tutte le delibere assunte in via d'urgenza dal Presidente Nazionale del MSP Italia, ai sensi dell'art. 15 comma 1, lettera d);
 - e) ratifica le delibere assunte in via d'urgenza dalla GEN, ai sensi dell'art. 17, comma 4;
 - f) fissa le quote di affiliazione e tesseramento al MSP Italia;
 - g) delibera sulle domande di affiliazione e su quelle di tesseramento;
 - h) determina i settori operativi del MSP Italia costituiti per discipline o aree di attività richieste dagli affiliati e dai tesserati aderenti;
 - i) nomina i delegati cittadini su proposta del Presidente del Comitato Regionale;
 - j) esercita il controllo di legittimità sulle elezioni nelle Assemblee Periferiche;
 - k) nomina il Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione e il Giudice Unico Periferico di Settore e Sezione;
 - l) nomina il Procuratore Sociale e i sostituti;
 - m) svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle altre norme regolamentari.
 - n) può dare l'incarico di Responsabile Amministrativo, ove necessario, anche ad un

- consulente esterno.
- 2) In caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni delle norme regolamentari e statutarie da parte degli organi periferici, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, il Consiglio Nazionale ne delibera il commissariamento, nominando un Commissario Straordinario, che dovrà provvedere alla ricostituzione degli Organi decaduti entro novanta giorni, prorogabili per ulteriori novanta giorni. Non decadono gli Organi di Giustizia e il Collegio dei Revisori dei Conti, Regionale e Provinciale.
 - 3) Nel caso in cui in una regione o provincia non si raggiunga il numero degli affiliati previsto dal presente Statuto, il C.N. nomina i Coordinatori Regionali e Provinciali, ai quali è attribuito il compito di promuovere ed attuare le attività sociali dirette al raggiungimento del numero di affiliati necessario per la costituzione dei comitati periferici, secondo quanto previsto dal presente Statuto. Provvede, altresì, alla revoca dei Coordinatori Regionali e Provinciali in caso di mancato funzionamento dei medesimi.
 - 4) Il C.N. può nominare, ove necessario, Commissioni e disporre ispezioni con nomina di appositi Ispettori.
 - 5) Il C.N. è convocato ogni qualvolta il Presidente Nazionale del MSP Italia lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno otto dei suoi membri ed in ogni caso almeno tre volte l'anno. Le riunioni del C.N. sono valide se risulta presente la maggioranza (metà più uno) dei membri in carica aventi diritto a voto. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato almeno venti giorni prima della riunione a tutti i componenti del C.N. e a coloro che hanno titolo per partecipare alle singole sedute ai sensi del presente Statuto, nonché ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
 - 6) Il C.N. delibera a maggioranza dei membri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
 - 7) Il Consiglio Nazionale subito dopo la sua elezione nomina:
 - a) la GEN, che è composta dal Presidente Nazionale e da tre Vice-Presidenti Nazionali del MSP Italia;
 - b) il Segretario Nazionale del MSP Italia, su proposta del Presidente Nazionale.
 - 8) Tutti i componenti del C.N. durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
 - 9) In caso di vacanza per dimissioni o decesso di un numero di membri eletti inferiore alla metà, si provvede all'integrazione del C.N. con i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.
 - 10) Nei casi di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo del Presidente o della metà più uno dei componenti il C.N., si avrà la decadenza immediata del Presidente e dell'intero C.N..

In tal caso si dovrà procedere, entro sessanta giorni dalla decadenza dell'organo, alla convocazione dell'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche, la quale dovrà essere tenuta nei trenta giorni successivi alla convocazione.

L'ordinaria Amministrazione sarà espletata dall'Organo o dagli Organi competenti così individuati:

 - a) dimissioni del presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio, che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Vice Presidente;
 - b) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri: decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria;
 - c) dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri: decadenza dei soli Consiglieri ed il Presidente provvede alla convocazione dell'assemblea straordinaria per il rinnovo degli stessi;
 - d) mancata approvazione del bilancio: per determinare la decadenza immediata degli organi è necessario che la relativa delibera sia stata assunta con la maggioranza dei presenti con diritto di voto. In questo caso, il Presidente ed i Componenti il Consiglio Nazionale del MSP Italia restano in prorogatio per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea elettiva.
 - 11) Nel caso di impedimento definitivo del Presidente, il C.N. decade con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente vicario, sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria;
 - 12) Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi, di cui al presente articolo, sono irrevocabili;
 - 11) I nuovi eletti di cui ai commi 9 e 10 resteranno comunque in carica per il solo tempo residuo al completamento del quadriennio in corso;
 - 12) Le funzioni di membro del C.N. sono esercitate a titolo gratuito;
 - 13) E' facoltà del C.N. assumere personale qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle attività volte al conseguimento dei fini del MSP Italia determinandone le funzioni e la retribuzione, nel pieno rispetto delle norme di legge;

- 14) Il C.N. può concedere l'amnistia o l'indulto prefissandone i limiti;
15) Le deliberazioni del C.N. sono immediatamente esecutive.

Art. 15 Il Presidente Nazionale del MSP Italia

- 1) Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza del MSP Italia, viene eletto dall'Assemblea Nazionale ed inoltre:
- sovrintende alla gestione del MSP Italia;
 - convoca e presiede il C.N. e la GEN e convoca anche l'Assemblea Nazionale nei casi previsti dal presente Statuto;
 - stabilisce gli argomenti da portare in discussione nella GEN e nel C.N.;
 - firma, impegna, apre conti correnti bancari e postali conferendo deleghe sugli stessi e fa richiesta di fidi bancari, finanziamenti, leasing, etc., conferendo delega sugli stessi in nome e per conto del MSP Italia e può compiere, in caso di necessità o urgenza, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse del MSP Italia, con ratifica da parte del C.N. nella prima riunione utile;
 - propone al C.N. il nominativo del Segretario Nazionale del MSP Italia il quale resterà in carica per l'intera durata del C.N.;
 - propone al C.N. il nominativo dell'addetto stampa;
 - controlla e vigila sui Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e sui Delegati Cittadini nonché sull'esecuzione delle deliberazioni a carattere regionale, provinciale e cittadino;
 - può delegare temporaneamente le proprie attribuzioni, tutte o in parte, ai Vicepresidenti e/o ad un Dirigente di sua fiducia ed, in caso di dimissioni o di impedimento definitivo, si applicheranno le disposizioni previste dal presente statuto, in attuazione dei principi emanati dal CONI;
 - ha la facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione, essa non può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo;
 - rappresenta il MSP Italia nella sede e negli organismi nazionali ed internazionali;
 - può dare l'incarico di Responsabile Amministrativo, ove necessario, anche ad un consulente esterno, con ratifica da parte del C.N. del MSP Italia alla prima riunione raggiungibile.

Art. 16 I Vice-Presidenti Nazionali e Vicario del MSP Italia

- 1) I Vice Presidenti Nazionali del MSP Italia, in numero di tre, sono nominati dal C. N. tra i suoi componenti;
- 2) In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente del MSP Italia è sostituito dal Vice-Presidente Vicario nominato dal C.N.. In caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Vice-Presidente più anziano in carica o, a parità di carica, dal più anziano di età.

Art. 17 La Giunta Esecutiva Nazionale

- 1) La GEN è costituita da quattro membri: il Presidente Nazionale del MSP Italia e tre Vice-Presidenti Nazionali nominati dal C.N. tra i suoi componenti.
- 2) Partecipa alla GEN con voto consultivo il Segretario Nazionale del MSP Italia.
- 3) La GEN ha i seguenti compiti:
- adotta i provvedimenti necessari per la ordinaria e corrente amministrazione;
 - predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del C.N.;
 - esegue le delibere del C.N.;
 - delibera a maggioranza dei presenti, in via d'urgenza con i poteri del C.N.;
 - nomina i componenti degli Uffici della Segreteria Nazionale;
 - nomina, su proposta del Comitato Regionale, la Consulta Regionale "Movimento Sport Azzurro Italia (MSP Italia)";
 - istituisce commissioni quali, commissione attività sanitaria, commissione nazionale sviluppo finanziario, consulte di settore ed altre, come disciplinate dai regolamenti, nominandone i responsabili, i componenti e prevedendo le relative norme di funzionamento, da sottoporre alla ratifica del C.N..
- 4) Tutte le delibere adottate dalla GEN, regolarmente costituita a maggioranza dei componenti, sono assunte a maggioranza dei membri presenti e in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le deliberazioni assunte nelle materie di competenza del C.N. devono essere sottoposte alla ratifica dello stesso, nella sua prima riunione utile.
- 5) La GEN può essere integrata di volta in volta da tecnici, dirigenti o altre persone invitate dal Presidente, senza diritto di voto.
- 6) La GEN è convocata dal Presidente Nazionale del MSP Italia, di norma, almeno tre volte all'anno, ed ogni altra volta che lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti. Le modalità di convocazione sono quelle stabilite per il C.N. dall'art. 14.

7) Le funzioni di componente della GEN sono esercitate a titolo gratuito.

Art. 18 Il Segretario Nazionale del MSP Italia

- 1) Il Segretario Nazionale è nominato dal C.N. su proposta del Presidente Nazionale.
- 2) Partecipa con voto consultivo alle riunioni del C.N., della GEN, dei quali è Segretario e dell'Assemblea Nazionale. Partecipa, altresì, di diritto a tutte le riunioni degli Organi Nazionali, con esclusione dell'organo di controllo e degli organi di giustizia.
- 3) Esegue le deliberazioni del C.N., della GEN e dell'Assemblea Nazionale.
- 4) L'incarico di Segretario Nazionale del MSP Italia è incompatibile con l'incarico di Presidente o dirigente di un affiliato, nonché con altre cariche elettive periferiche o di componente degli organi di giustizia nazionali e periferici del MSP Italia.

Art. 19 La Segreteria Nazionale del MSP Italia

- 1) La Segreteria Nazionale è composta dai responsabili degli uffici dell'organizzazione Periferica, Tesseramento, Stampa, Relazioni Esterne, Bilancio, Legale, Rapporti Internazionali, e quanti altri necessari per il buon funzionamento della Segreteria Nazionale del MSP Italia.
- 2) Sotto la direzione del Segretario Nazionale essa esegue le deliberazioni del Presidente Nazionale, del C.N., della GEN e dell'Assemblea Nazionale, provvedendo inoltre alla attuazione dei programmi di attività annuali del MSP Italia.

Art. 20 Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente deve essere iscritto nell'albo dei Dottori Commercialisti o nel Registro dei Revisori Contabili. Gli altri componenti devono essere scelti tra soggetti in possesso di specifica professionalità. Tutti i componenti del Collegio dei revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Nazionale, con candidatura ed elezione separata del Presidente da quella dei membri componenti il Collegio stesso e durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 2) Il Collegio dei revisori dei conti effettua il riscontro della gestione contabile del MSP Italia ed accerta la regolare tenuta dei libri contabili. Esamina e firma il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisponendone la relazione con relativa certificazione di veridicità. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
- 3) Il Collegio deve partecipare alle riunioni del C.N. e di tutti gli organi deliberanti.
- 4) In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi revisori restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e dei supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal revisore più anziano. Se con i revisori supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata entro sessanta giorni dall'evento, e celebrata nei successivi trenta, l'assemblea, perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.
- 5) In caso di decadenza del Presidente Nazionale del MSP Italia, del C.N. o della GEN, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla fine del suo mandato.

Art. 21 Organi di Giustizia

- 1) Gli Organi di giustizia del MSP Italia hanno competenza di ordine disciplinare e sono i seguenti:
 - a) il Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione;
 - b) il Giudice Unico Periferico di Settore e Sezione;
 - c) il Collegio dei Probiviri;
 - d) la Commissione d'Appello;
 - e) il Procuratore Sociale.
- 2) I Componenti degli Organi di Giustizia Nazionali e Periferici, che hanno un mandato quadriennale rinnovabile per non più di due volte, non possono ricoprire un'altra carica nel MSP nazionale e periferico e nell'ambito degli affiliati o dei tesserati; non decadono dalla loro carica in caso di decadenza degli organi di cui all'art. 11, lett. b), c), d) dello Statuto.
- 3) E' previsto il beneficio della riabilitazione, quale provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. Esso è emesso dalla Commissione d'Appello in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo;
 - b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
- 4) Le norme sul funzionamento degli Organi di Giustizia sono contenute nel Regolamento

di Giustizia.

Art. 22 Il Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione

- 1) Il Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione di attività del MSP Italia (ogni Settore può avere una o più Sezioni di attività), è nominato dal C.N., per una durata quadriennale non rinnovabile per più di due volte, coincidente con il quadriennio olimpico. Il C.N. provvede altresì alla nomina di un supplente.
- 2) Il Giudice Unico Nazionale ha competenza a giudicare in prima istanza su tutte le attività o manifestazioni nazionali del MSP Italia omologate da Settori e Sezioni del MSP Italia, applicando le relative sanzioni in ordine alle violazioni delle norme del MSP Italia commesse dagli affiliati, dai loro dirigenti, allenatori, istruttori associati, atleti e tesserati.
Le manifestazioni o attività del MSP Italia, omologate dai Settori e dalle Sezioni, sono quelle facenti parte dei programmi approvati dal C.N. su proposta dei singoli Settori e Sezioni.
Il Giudice Unico Nazionale, per l'espletamento del proprio incarico, si può avvalere di uno o più collaboratori, nominati dal C.N., su proposta del Giudice stesso, per le attività o manifestazioni organizzate dal MSP Italia. Avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico Nazionale in prima istanza è ammesso ricorso, da presentarsi alla Commissione d'Appello secondo i termini e le modalità contenuti nel Regolamento di Giustizia.

Art. 23 Il Giudice Unico Periferico di Settore e Sezione

- 1) I Comitati Regionali e Provinciali, per le attività o manifestazioni organizzate ed omologate, propongono la nomina al C.N. di un Giudice Unico Periferico Regionale e Provinciale con la stessa durata, compiti ed incompatibilità del Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione. Il C.N. provvede altresì alla nomina di un supplente.
- 2) Il Giudice Unico Periferico di Settore e Sezione, per l'espletamento del proprio incarico, si può avvalere di uno o più collaboratori, nominati dal C.N., su proposta del Giudice stesso, per le attività e manifestazioni organizzate perifericamente.
- 3) Avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico Periferico di Settore e Sezione in prima istanza è ammesso ricorso, da presentarsi allo stesso Giudice Unico Nazionale, secondo i termini e le modalità contenuti nel Regolamento di Giustizia.

Art. 24 Il Collegio dei Proviviri

- 1) Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale, e da un Segretario, scelto dal Presidente del Collegio tra i due supplenti.
- 2) I membri del Collegio dei Proviviri durano in carica quattro anni, ed il mandato di ognuno di essi è rinnovabile per non più di due volte, coincidenti con il quadriennio olimpico.
- 3) Il Collegio dei Proviviri elegge, a maggioranza dei presenti, il Presidente del Collegio.
- 4) Il Collegio dei Proviviri, riunito con la presenza di almeno tre membri, decide a maggioranza dei presenti, in primo grado su tutte le controversie di natura disciplinare relative ai componenti degli Organi Nazionali e Periferici del MSP Italia.
- 5) La decisione del Collegio dei Proviviri viene pronunciata entro sessanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.
- 6) Avverso le decisioni adottate dal Collegio dei Proviviri in prima istanza è ammesso ricorso, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento di primo grado, alla Commissione d'Appello.

Art. 25 La Commissione d'Appello

- 1) La Commissione d'Appello è costituita da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale e da un Segretario scelto dal Presidente della Commissione, tra i due supplenti.
- 2) I membri della Commissione d'Appello durano in carica quattro anni, ed il mandato di ognuno di essi è rinnovabile per non più di due volte, coincidenti con il quadriennio olimpico.
- 3) La Commissione d'Appello elegge, a maggioranza dei presenti, il Presidente della Commissione.
- 4) La Commissione d'Appello, riunita con la presenza di almeno tre membri, decide a maggioranza dei presenti, in seconda ed ultima istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Collegio dei Proviviri, ed in seconda ed ultima istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Unico Nazionale.
- 5) La decisione della Commissione d'Appello viene pronunciata entro sessanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.

Art. 26 Il Procuratore Sociale

- 1) Al Procuratore sociale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti agli organi di giustizia del MSP Italia. Esse vengono svolte sia a seguito di denuncia da parte degli affiliati, tesserati, degli organi centrali e periferici, sia d'ufficio, agendo in piena autonomia, ogniqualvolta il Procuratore sociale venga a conoscenza di fatti o atti rilevanti ai fini delle sue attribuzioni.
- 2) La Procura sociale è composta da uno a cinque Procuratori, suddivisi per praticità logistica nelle varie regioni del territorio nazionale. I Procuratori sono nominati dal C.N., durano in carica per un quadriennio, coincidente con quello olimpico, e non rinnovabile per più di due volte.
- 3) Le indagini relative ai fatti denunciati o avviate d'ufficio devono concludersi entro sessanta giorni.

Art. 27 Il Presidente Onorario Nazionale

- 1) Il Presidente Onorario Nazionale viene eletto dall'Assemblea Nazionale su proposta del Presidente del MSP Italia o del C.N. del MSP Italia.
- 2) Il Presidente Onorario Nazionale partecipa alle riunioni del C.N. con diritto di intervento ma non di voto.

Art. 28 L'Assistente Spirituale Nazionale

- 1) L'Assistente Spirituale Nazionale viene eletto dall'Assemblea Nazionale.
- 2) L'Assistente Spirituale partecipa al C.N. con diritto di intervento ma non di voto.
- 3) L'Assistente Spirituale Nazionale svolge la funzione di coordinatore in ambito nazionale e periferico di tutte le attività spirituali e religiose.

Art. 29 La Consulta Nazionale Movimento Sportivo Popolare Italia

- 1) E' facoltà del C.N. nominare la "Consulta Nazionale del Movimento Sportivo Popolare Italia" avente finalità e poteri consultivi per il MSP Italia.
- 2) La "Consulta Nazionale del Movimento Sportivo Popolare Italia", di cui fanno parte di diritto i presidenti delle Consulte Regionali del "Movimento Sportivo Popolare Italia", può essere composta da dirigenti sportivi, parlamentari, personalità della pubblica amministrazione, dirigenti del MSP Italia ed altre personalità e dirigenti di enti locali.
- 3) Scopo della "Consulta Nazionale del Movimento Sportivo Popolare Italia" è lo studio e l'approfondimento delle attività del MSP Italia, individuando gli indirizzi che il MSP Italia dovrà perseguire per realizzare una efficace ed armonica politica di promozione dello sport e di ogni servizio sociale e di volontariato previsto tra gli scopi dell'Ente.

Art. 30 Organi periferici

- 1) Sono organi periferici del MSP Italia:
 - a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Comitato Regionale;
 - c) il Presidente del Comitato Regionale;
 - d) il Coordinatore Regionale;
 - e) l'Assemblea Provinciale;
 - f) il Comitato Provinciale;
 - g) il Presidente del Comitato Provinciale;
 - h) il Coordinatore Provinciale;
 - i) il Delegato Cittadino;
 - j) l'Organo di Controllo Amministrativo Regionale e Provinciale;
 - l) il Giudice Unico periferico di Settore e di Sezione.
- 2) Tutti gli Organi Periferici durano in carica quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico anche nel caso di componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio.

Art. 31 L'Assemblea Regionale

- 1) L'Assemblea Regionale é composta dai presidenti, o da un dirigente in carica, di tutti gli affiliati nell'ambito della Regione con diritto di voto.
- 2) L'Assemblea Regionale sovrintende alle attività svolte dal Comitato Regionale.
- 3) L'Assemblea Regionale Ordinaria si riunisce:
 - a) ogni anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente;
 - b) ogni quattro anni, entro il mese di gennaio, successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, per l'elezione degli organi periferici regionali e per l'elezione dei Delegati Regionali per le Assemblee Nazionali, come meglio indicato nel successivo art. 32;
 - c) in forma straordinaria nei casi di decadenza degli organi regionali o quando ne facciano richiesta la metà più uno degli aventi diritto di voto o la metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.
- 4) Le candidature per gli incarichi di Presidente del Comitato Regionale o di Componente

il Consiglio Regionale, di cui all'art. 30, devono essere sottoscritte da almeno il venti per cento degli affiliati aventi diritto di voto, competenti per territorio, e devono essere trasmesse dai diretti interessati entro sette giorni precedenti l'Assemblea alla Segreteria Nazionale del MSP Italia, che ne rilascerà ricevuta.

- 5) Ogni singola affiliata partecipante all'Assemblea Regionale di primo grado con diritto di voto può essere portatrice di deleghe nella seguente misura:
- una delega se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 società votanti;
 - due deleghe fino a 200 società votanti;
 - tre deleghe fino a 500 società votanti;
 - quattro deleghe fino a 1000 società votanti;
 - cinque deleghe fino a 1500 società votanti;
 - sei deleghe fino a 2000 società votanti;
 - sette deleghe fino a 3000 società votanti;
 - otto deleghe fino a 4000 società votanti;
 - dieci deleghe fino a 5000 società votanti;
 - venti deleghe fino a 10.000 società votanti;
 - quaranta deleghe oltre 10.000 società votanti;
- 6) Nel caso di gravi irregolarità nella gestione, di gravi o ripetute violazioni delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi periferici, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, il C.N. del MSP Italia nomina un Commissario Straordinario con il compito di riconvocare l'assemblea entro novanta giorni, prorogabili ad ulteriori novanta giorni.

Art. 32 I Delegati Regionali

- L'Assemblea Regionale, riunita in forma ordinaria o straordinaria, elegge i propri delegati regionali ed i loro supplenti o sostituti, almeno trenta giorni prima della data in cui è convocata l'Assemblea Nazionale.
- I delegati regionali rappresentano, all'Assemblea Nazionale, gli affiliati con diritto di voto in regola con l'affiliazione alla data di indizione dell'Assemblea Regionale.
- Gli affiliati, per esercitare il diritto di voto, oltre ai requisiti di cui al comma 2, devono aver partecipato all'attività del MSP Italia nei mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea Regionale.
- L'Assemblea Regionale elegge i delegati regionali fra coloro che sono presidenti o dirigenti in carica di affiliati aventi diritto al voto, purché indicati separatamente da quelli indicati per l'incarico di Presidente e di membro del Consiglio regionale nella lista per le elezioni degli organi periferici. Essi devono possedere i seguenti requisiti:
 - cittadinanza italiana e maggiore età, o a discrezione dell'ente anche cittadini stranieri;
 - non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni, anche sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno;
 - non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.Devono, altresì, essere in regola con le quote di affiliazione e di tesseramento. I componenti di organi del MSP Italia nazionale e periferico non possono candidarsi a delegato regionale per le Assemblee Nazionali.
- Il numero dei delegati regionali da eleggere sarà di uno per ogni venticinque voti di cui dispone la regione.
- Gli eventuali voti eccedenti i venticinque verranno assegnati ad uno dei delegati o suo sostituto, primo eletto nelle Assemblee Regionali, in aggiunta ai venticinque voti già spettanti allo stesso.
- Le regioni che non dispongono del numero di venticinque voti saranno comunque rappresentate per i voti spettanti, da un delegato eletto nel corso delle rispettive Assemblee Regionali;
- Gli affiliati, in caso di commissariamento del Comitato Periferico di appartenenza per territorio, ai sensi dell'art. 14 comma 2, conservano il diritto di voto nelle Assemblee Elettive, che sarà esercitato dai delegati regionali eletti nella precedente Assemblea Regionale Ordinaria.

Art. 33 Il Comitato Regionale ed il Presidente del Comitato Regionale

- Il C.N. può istituire Comitati Regionali nelle regioni dove in almeno la metà delle province, arrotondata per eccesso, vi è singolarmente per ogni provincia un numero di

- affiliati con diritto di voto non inferiore a tre.
- 2) Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio Regionale che dura in carica quattro anni, coincidente con il quadriennio olimpico ed è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dall'Assemblea Regionale, tra tutti i tesserati in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto. Essi sono rieleggibili.
 - 3) Nel caso in cui nella regione non si raggiunga il numero di affiliati previsto dal comma 1, il C.N. può nominare un Coordinatore Regionale per il raggiungimento di tale scopo, il quale dovrà inviare ogni tre mesi al C.N. una relazione sullo sviluppo organizzativo periferico.
L'incarico è quadriennale e termina con la costituzione del Comitato Regionale.
 - 4) In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente in carica nominato dal Consiglio Regionale.
 - 5) Le dimissioni del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio Regionale comportano la decadenza del comitato regionale. La decadenza opera anche per i casi previsti dall'art. 14 del presente statuto, ai quali si rinvia.
 - 6) Possono essere reintegrati in caso di dimissioni fino ad un massimo di due componenti con i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno il 50% dei voti dell'ultimo eletto.
 - 7) In caso di decadenza del Comitato Regionale, si rinvia all'art. 14 del presente statuto, per quanto applicabile.
 - 8) Compiti del Comitato Regionale sono:
 - a) coordinare e promuovere a livello regionale le iniziative ed i servizi del MSP Italia e degli affiliati conformemente agli scopi statutari ed alle norme e regolamenti del MSP Italia;
 - b) attuare e realizzare i programmi e le direttive particolari del MSP Italia;
 - c) mantenere e sviluppare i rapporti con il CONI, le FSN, l'Ente Regione, gli Assessorati allo Sport e tutti i Dipartimenti regionali ed Enti Locali in genere;
 - d) avvalersi di Commissioni regionali per lo studio, ricerche e documentazioni sui problemi relativi ai settori dello sport a livello regionale ed elaborazione di proposte, piani di sviluppo e programmazione sportiva.
 - 9) Il Consiglio Regionale, con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Regionale o di chi lo sostituisce.
 - 10) Il Consiglio Regionale è convocato ogni qualvolta il Presidente del Comitato stesso lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno tre dei membri del Consiglio; in ogni caso, almeno tre volte l'anno.
Per la convocazione del Comitato valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il C.N..
 - 11) Il Consiglio del Comitato Regionale approva il bilancio preventivo entro il mese di ottobre antecedente l'esercizio successivo e delibera il conto consuntivo entro il mese di febbraio di ogni anno relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre, corredati entrambi da apposita relazione, predisposta dall'Organo di Controllo Amministrativo Regionale. Il conto consuntivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Regionale
 - 12) Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati, entro 10 giorni dalla loro approvazione, alla GEN che li sottoporrà al C.N. per le opportune valutazioni.
 - 13) Ogni esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
 - 14) Il Comitato Regionale propone al C.N. la nomina del Giudice Unico Periferico Regionale di Settore e Sezione.
 - 15) Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta il MSP Italia sul piano regionale e svolge i seguenti compiti:
 - a) è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, nei confronti del C.N. per la gestione del Comitato Regionale;
 - b) sovrintende a tutti i servizi della sede regionale;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi regionali;
 - d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale;
 - e) provvede ad inviare al C.N. le delibere, atti, relazioni e programmi approvati dal Consiglio Regionale;
 - f) firma i documenti e gli atti che comportano impegno per la sede regionale;
 - g) può proporre al Consiglio Regionale la nomina del Presidente Onorario Regionale e dell'Assistente Spirituale Regionale;
 - h) può proporre al Consiglio Regionale la nomina del Segretario Regionale che può essere scelto tra i membri del Consiglio stesso;
 - i) propone al Comitato Regionale la costituzione della Consulta Regionale "Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP Italia)", secondo quanto disposto dall'art. 29 del presente Statuto, ma con finalità e scopi a carattere regionali, con nomina da parte della GEN, previa proposta del Comitato Regionale. Fanno parte di diritto della Consulta Regionale i presidenti delle Consulte Provinciali "Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP Italia)";

- j) Non è consentito assumere a carico del Comitato Regionale personale con rapporto di lavoro dipendente. Per i servizi di segreteria è consentito avvalersi della collaborazione di volontari di Servizio Civile.

Art. 34 L'Organo di Controllo Amministrativo Regionale

- 1) E' composto da un solo Professionista iscritto all'Albo dei dottori Commercialisti oppure al Registro dei Revisori Contabili, nominato dal Consiglio Nazionale del MSP Italia per la durata di 4 anni ed è rinnovabile, con competenze e funzioni, per quanto compatibili con il Collegio dei Revisori dei Conti. Con le stesse modalità il C.N. nomina un supplente;
- 2) L'Organo di Controllo Amministrativo Regionale deve partecipare alle riunioni del Comitato Regionale ed alle Assemblee Regionali;
- 3) In caso di decadenza del Comitato Regionale, l'Organo di Controllo Amministrativo Regionale rimane in carico sino alla fine del suo mandato. L'Organo di Controllo non decade anche nell'ipotesi di decadenza del Consiglio Nazionale del MSP Italia che lo ha nominato;
- 4) Per quanto attiene le funzioni, si rinvia, per quanto compatibili, alle funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 35 L'Assemblea Provinciale

- 1) L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti o da un dirigente in carica di tutti gli affiliati con diritto di voto presenti nell'ambito della provincia stessa.
- 2) L'Assemblea Provinciale stabilisce gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di competenza del Comitato Provinciale.
- 3) L'Assemblea Provinciale ordinaria si riunisce:
 - a) ogni anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente;
 - b) ogni quattro anni, entro il mese di gennaio, successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, per l'elezione degli organi periferici provinciali;
 - c) in forma straordinaria nei casi di decadenza degli organi provinciali o quando ne facciano richiesta la metà più uno degli aventi diritto a voto o la metà più uno dei componenti il Consiglio Provinciale.
- 4) Le candidature per gli incarichi di Presidente del Comitato Provinciale o di Componente il Consiglio Provinciale, di cui all'art. 30, devono essere sottoscritte da almeno il venti per cento degli affiliati aventi diritto di voto, competenti per territorio, e devono essere trasmesse dai diretti interessati entro sette giorni precedenti l'Assemblea alla Segreteria Nazionale del MSP Italia, che ne rilascerà ricevuta.
- 5) Ogni singola affiliata partecipante all'Assemblea Provinciale di primo grado con diritto di voto può essere portatrice di deleghe nella seguente misura:
 - l) una delega se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 società;
 - c) due deleghe fino a 200 società votanti;
 - d) tre deleghe fino a 500 società votanti;
 - e) quattro deleghe fino a 1000 società votanti;
 - f) cinque deleghe fino a 1500 società votanti;
 - g) sei deleghe fino a 2000 società votanti;
 - h) sette deleghe fino a 3000 società votanti;
 - i) otto deleghe fino a 4000 società votanti;
 - j) dieci deleghe fino a 5000 società votanti;
 - k) venti deleghe fino a 10.000 società votanti;
 - l) quaranta deleghe oltre 10.000 società votanti.
- 6) Nel caso di gravi irregolarità nella gestione, di gravi o ripetute violazioni delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi periferici, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, il C.N. del MSP Italia nomina un Commissario Straordinario con il compito di riconvocare l'assemblea entro novanta giorni, prorogabili ad ulteriori novanta giorni.

Art. 36 Il Comitato Provinciale ed il Presidente del Comitato Provinciale

- 1) Il Comitato Provinciale è costituito nelle province dove esistono almeno tre affiliati con diritto di voto.
- 2) Il Comitato Provinciale è retto da un Consiglio Provinciale che dura in carica quattro anni, coincidente con il quadriennio olimpico ed è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dall'Assemblea Provinciale tra tutti i tesserati in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto. Essi sono rieleggibili.
- 3) Nel caso in cui nella provincia non si raggiunga il numero di affiliati previsto dal comma 1, il C.N. può nominare un Coordinatore Provinciale per il raggiungimento di tale scopo, il quale dovrà inviare ogni tre mesi al C.N. una relazione sullo sviluppo

organizzativo periferico.

L'incarico è quadriennale e termina con la costituzione del Comitato Provinciale.

- 4) In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente in carica nominato dal Consiglio Provinciale.
- 5) Le dimissioni del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio Provinciale comportano la decadenza del Comitato Provinciale. La decadenza opera anche per i casi previsti dall'art. 14 del presente statuto, al quale si rinvia.
- 6) Possono essere reintegrati in caso di dimissioni fino ad un massimo di due componenti con i primi dei non eletti, purchè abbiano riportato almeno il 50% dei voti dell'ultimo eletto.
- 7) Compiti del Comitato Provinciale sono:
 - a) coordinare e promuovere a livello provinciale le iniziative ed i servizi del MSP Italia e degli affiliati, conformemente agli scopi statutari ed alle norme e regolamenti del MSP Italia;
 - b) attuare e realizzare i programmi e le direttive particolari del MSP Italia;
 - c) mantenere e sviluppare i rapporti con l'Ente Provincia, gli Assessorati allo Sport ed i Dipartimenti provinciali, nei settori di competenza sportiva, e con tutti gli altri enti locali;
 - d) sovrintendere, approvandone il programma annuale, all'attività svolta da tutti gli organismi a livello provinciale, comprensoriale e cittadino;
 - e) avvalersi di Commissioni provinciali per lo studio, ricerche e documentazioni sui problemi relativi ai settori dello sport a livello provinciale ed elaborazione di proposte, piani di sviluppo e programmazione sportiva.
- 9) Il Consiglio Provinciale, con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Provinciale o di chi lo sostituisce.
- 10) Il Consiglio Provinciale è convocato ogni qualvolta il Presidente del Comitato stesso lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno tre dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte l'anno.

Per la convocazione del Comitato valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il C.N..
- 11) Il Consiglio del Comitato Provinciale approva il bilancio preventivo entro il mese di ottobre antecedente l'esercizio successivo, e delibera il conto consuntivo entro il mese di febbraio di ogni anno, relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre precedente, corredati entrambi da apposita relazione, predisposta dall'Organo Amministrativo Provinciale.
- 12) Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati, entro dieci giorni dalla loro approvazione, previo parere del Comitato Regionale, alla GEN che li sottoporrà al C.N. per le opportune valutazioni.
- 13) Ogni esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 14) Il Comitato Provinciale propone al C.N. la nomina del Giudice Unico Periferico Provinciale di Settore e Sezione.
- 15) Il Presidente del Comitato Provinciale rappresenta il MSP Italia sul piano provinciale e svolge i seguenti compiti:
 - a) è responsabile, unitamente al Consiglio Provinciale, nei confronti del C.N. per la gestione del Comitato Provinciale;
 - b) sovrintende a tutti i servizi della sede provinciale;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi provinciali;
 - d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Provinciale;
 - e) provvede ad inviare al C.N. ed al Comitato Regionale le delibere, atti, relazioni e programmi approvati dal Consiglio Provinciale;
 - f) firma i documenti e gli atti che comportano impegno per la sede provinciale;
 - g) può proporre al Consiglio Provinciale la nomina del Presidente Onorario Provinciale e dell'Assistente Spirituale Provinciale;
 - h) può proporre al Consiglio Provinciale la nomina del Segretario Provinciale che può essere scelto tra i membri del Consiglio stesso;
 - i) propone al Consiglio Provinciale la costituzione della Consulta Provinciale "Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP Italia)", secondo quanto indicato nell'art. 29. ma con finalità e scopi a carattere provinciale, con nomina da parte del Comitato Regionale su proposta della Consulta Regionale "Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP Italia)";
 - j) Non è consentito assumere a carico del Comitato Regionale personale con rapporto di lavoro dipendente. Per i servizi di segreteria è consentito avvalersi della collaborazione di volontari di Servizio Civile

Art. 37 L'Organo di Controllo Amministrativo Provinciale

- 1) E' composto da un solo Professionista, iscritto all'Albo dei dottori Commercialisti oppure al Registro dei Revisori Contabili, nominato dal Consiglio Nazionale del MSP Italia per la durata di quattro anni ed è rinnovabile, con competenze e funzioni, per quanto compatibili con il Collegio dei Revisori dei Conti. Con le stesse modalità il

- C.N. nomina un supplente;
- 2) L'Organo di Controllo Amministrativo Provinciale deve partecipare alla riunione del Consiglio del Comitato Provinciale ed alle Assemblee Provinciali.
 - 3) In caso di decadenza del Comitato Provinciale, l'Organo di Controllo Amministrativo Provinciale rimane in carica sino alla fine del suo mandato. L'Organo di Controllo non decade anche nell'ipotesi di decadenza del Consiglio Nazionale che lo ha nominato.
 - 4) Per quanto attiene le funzioni, si rinvia, per quanto compatibili, alle funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 38 Il Delegato Cittadino e la Delegazione Cittadina

- 1) Il Delegato Cittadino è nominato dal C.N., con durata quadriennale, su proposta del Presidente del Comitato Regionale, in accordo con il Comitato Provinciale. Rappresenta il MSP Italia sul piano cittadino e svolge i seguenti compiti:
 - a) è responsabile del funzionamento della Delegazione cittadina;
 - b) sovrintende ai servizi della sede cittadina;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi provinciali;
 - d) amministra i fondi, erogati dal C.N. per le spese di funzionamento della Delegazione cittadina, secondo le direttive del C.N.;
 - e) predispone i piani di spesa ed i rendiconti trimestrali con le relative relazioni, rimettendo al C.N. per l'esame e l'approvazione;
 - f) provvede ad inviare annualmente, entro il 31 gennaio, al Comitato Periferico e al C.N. le delibere, atti, relazioni e programmi per la relativa approvazione da parte del C.N.;
 - g) firma i documenti e gli atti che comportano impegno per la sede cittadina.
- 2) Il Delegato cittadino propone al C.N. la costituzione della Delegazione Cittadina, con compiti di consultazione, invitando a parteciparvi i rappresentanti degli affiliati presenti nel territorio della città.

Art. 39 I Settori

- 1) I Comitati Regionali possono nominare i responsabili periferici dei settori di ogni singola specialità e/o disciplina sportiva per la regione di loro competenza.
- 2) I regolamenti e i programmi delle Finali Nazionali dei settori di ogni singola specialità e/o disciplina sportiva sono emanati dall'MSP Italia

Art. 40 Patrimonio - Mezzi finanziari - Bilancio

- 1) Il patrimonio del MSP Italia è costituito, oltre che dai contributi apportati dalle Associazioni Fondatrici all'atto della costituzione, dai beni mobili ed eventuali immobili, atti di liberalità e proventi vari.
- 2) Alle spese occorrenti per il funzionamento del MSP Italia si provvede con le entrate derivanti da:
 - a) quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento;
 - b) contributi degli Enti pubblici o privati;
 - c) contributi di aziende e privati;
 - d) eventuali contributi del CONI;
 - e) contributi degli organismi internazionali sportivi ai quali il MSP Italia aderisce;
 - f) qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa deliberazione di accettazione da parte del C.N..
- 3) Il MSP Italia non ha scopo di lucro ed i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche se in forma indiretta, ed il MSP Italia ha l'obbligo di reinvestire eventuali utili a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- 4) L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal C.N. e dall'Assemblea Nazionale dell'Ente.
 - a) Al termine dell'esercizio finanziario, il C.N. delibera sul conto consuntivo che, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, è sottoposto all'approvazione della Commissione Bilancio, con la presenza di tutti i dodici membri, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento;
 - b) La Commissione Bilancio è composta da dodici delegati, eletti ogni quattro anni dalla Assemblea Nazionale dell'Ente tra i Delegati Regionali eletti dalle Assemblee Regionali (art. 32 del presente Statuto);
 - c) La Commissione Bilancio preposta all'approvazione del Conto Consuntivo annuale si riunisce nominando tra i propri componenti un Presidente della Riunione con il compito di coordinamento della stessa;
 - d) Le deliberazioni della Commissione Bilancio sono assunte a maggioranza dei membri presenti alla Riunione.
- 5) Il bilancio annuale, sia preventivo che consuntivo, deve essere presentato al CONI.

Art. 41 Regolamenti

- 1) I Regolamenti del MSP Italia e le eventuali modifiche e integrazioni agli stessi sono deliberati, in armonia con il presente Statuto, dal C.N..

Art. 42 Modifiche allo Statuto

- 1) Lo Statuto può essere modificato su proposta del C.N. o di almeno 2/3 degli affiliati aventi diritto a voto.
- 2) La relativa proposta deve essere indirizzata al Presidente Nazionale del MSP Italia.
- 3) L'Assemblea straordinaria convocata a tale scopo, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 12 del presente Statuto, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto (delegati regionali eletti nelle assemblee regionali, di cui all'art. 31 del presente Statuto) e, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli aventi diritto a voto.
- 4) Per l'approvazione delle modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima e seconda convocazione.
- 5) Lo Statuto del MSP Italia e le relative modifiche sono sottoposte all'approvazione del CONI.

Art. 43 Scioglimento anticipato

- 1) Lo scioglimento anticipato del MSP Italia e la devoluzione del patrimonio per cessazione del MSP Italia sono deliberati con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre/quarti) degli affiliati aventi diritto a voto, con delibera adottata in una Assemblea appositamente convocata la quale sarà validamente costituita con la presenza sia in prima che in seconda convocazione dei 3/4 (tre/quarti) degli affiliati aventi diritto a voto.
- 2) L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento anticipato del MSP Italia viene convocata e celebrata su richiesta di almeno i 3/4 (tre/quarti) degli aventi diritto a voto. Essa delibererà la destinazione del patrimonio a finalità di utilità sociale.

Art. 44 Incompatibilità

- 1) Non è possibile ricoprire più di un incarico elettivo sia in ambito degli Organi Nazionali che in ambito degli Organi Periferici, pertanto:
 - a) la carica di Presidente Nazionale, Vice-Presidente Vicario Nazionale, Vice-Presidente Nazionale e Segretario Nazionale MSP Italia, è incompatibile con l'incarico di Presidente o dirigente di un affiliato; con le cariche elettive periferiche, nonché con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, nazionale e periferico e degli Organi di giustizia, nazionali e periferici, del MSP Italia;
 - b) la carica di Consigliere Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica centrale e periferica nell'ambito del MSP Italia;
 - c) le cariche di Presidente Regionale e di Presidente Provinciale sono incompatibili tra loro;
 - d) le cariche di Consigliere Regionale e di Consigliere Provinciale sono incompatibili tra loro, oltre che con le cariche centrali;
 - e) le cariche di Presidente di un Comitato Provinciale e di Presidente di un Comitato Regionale sono incompatibili con l'incarico di membro del C.N. o di componente di un comitato periferico o di delegato cittadino;
 - f) la carica di Delegato Regionale, eletto nelle assemblee regionali per l'assemblea nazionale, è incompatibile con qualsiasi altro incarico elettivo, salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, lett. c);
 - g) la carica di presidente o componente del Collegio dei Revisori dei Conti, nazionale e periferico, di presidente o componente degli Organi di Giustizia, nazionali e periferici, sono incompatibili con qualsiasi altra carica, centrale e periferica, nell'ambito del MSP Italia;
 - h) le cariche di Consigliere Nazionale, di Presidente o Consigliere di un Comitato Regionale, Provinciale o Cittadino, nonché la carica di Delegato Regionale del MSP Italia sono incompatibili con qualsiasi altra carica in altri Enti di Promozione Sportiva o Associazioni Nazionali, che svolgano attività simile a quella del MSP Italia;
 - i) la carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
- 2) Per i membri del Consiglio Nazionale vige il divieto a rappresentare gli affiliati nelle Assemblee sia nazionale che periferiche e, pertanto, i detti soggetti non possono essere eletti Delegati.

Norma Transitoria

- 1) L'Assemblea Nazionale Straordinaria del 18 marzo 2006 delega il Presidente del MSP

Italia ad apportare al testo dello Statuto eventuali modifiche che, successivamente all'approvazione assembleare, siano richieste dal CONI, da Assessorati, Ministeri, Organismi preposti alla cooperazione internazionale, dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dalle Regioni, Province e Comuni, per renderlo conforme a quanto dai medesimi richiesto, nonché ai fini di coordinamento formale e di rettifica di errori materiali.

- 2) Tutte le variazioni allo Statuto, anche quelle richieste da Assessorati, Ministeri ed altri Enti, Regioni, Province e Comuni, devono essere approvate dal CONI.

Il presente Statuto è composto da n. 44 articoli e da una Norma Transitoria per un totale di n° 19 pagine.